

R.G. 1467/2024



**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**Tribunale Ordinario di Milano**  
**Sezione Lavoro**

**Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente**

**Sentenza**

nella causa promossa

da

con gli Avv.ti Mario Fezzi, Maurizio

Borali e Daniele Santagostino, con domicilio eletto in Milano, Via Serbelloni 4

**RICORRENTE**

contro

**GS SPA** (00295960637), con gli Avv.ti Angela Daniela Zucchetti, Mariapaola Boni, Roberta Finazzi e Paola Cordovado, con domicilio eletto in Milano, Via Borgogna n. 3

**RESISTENTE**

**OGGETTO: trasferimento del lavoratore.**

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 02/02/2024, ha convenuto in giudizio GS SPA per l'accertamento della natura antisindacale e comunque la nullità o illegittimità del trasferimento disposto con lettera del 4 dicembre 2023 e la condanna della parte convenuta a riassegnarla alla sede centrale di Milano nonché l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti con riserva di quantificazione in sede di discussione orale; spese rifuse.

Si è ritualmente costituita in giudizio GS SPA contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; spese rifuse.

Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.





\*\*\*

è dipendente di GS SPA, con incarico di coordinatrice degli approvvigionamenti ed inquadramento al primo livello CCNL DMO.

Per quanto di interesse, GS SPA, in data 4/12/2023, comunicava alla ricorrente il trasferimento (con effetti dal successivo 01/01/2024) dalla sede centrale presso il Carrefour di Milano, viale Monza, giustificato da una riorganizzazione del settore approvvigionamenti con riduzione dell'organico, dando conto dell'intenzione di farle intraprendere un percorso di formazione e affiancamento per arrivare a ricoprire un ruolo di regia.

Nel presente giudizio la ricorrente – che già prima della comunicazione di trasferimento si era candidata quale componente della RSU per poi essere eletta il successivo 13 dicembre 2023- si duole che, ciò nonostante, la società ometteva di richiedere il necessario nulla osta alle organizzazioni sindacali, dal che a suo dire la nullità del trasferimento (peraltro dedotta non solo per carattere antisindacale ma anche in quanto sorretto da motivo illecito, essendo, di fatto, finalizzato a indurla ad accettare una rinuncia incentivata al posto di lavoro); il provvedimento, in ogni caso, sarebbe illegittimo in quanto privo dei presupposti di legge.

\*\*\*

Tanto premesso, come sopra accennato, il primo profilo di censura sollevato dalla parte ricorrente concerne la dedotta nullità del trasferimento in quanto antisindacale.

Nel merito la ricorrente ha documentato che: i) già in data 10 novembre 2023 inviava una comunicazione e-mail alla commissione elettorale per candidarsi come componente della RSU (doc. 3 ric.); ii) il successivo 24 novembre venivano comunicati ufficialmente i candidati inseriti nelle liste per l'elezione della RSU (doc. 4 ric., di cui la convenuta ha contestato di aver mai avuto contezza); in data 13 dicembre (già comunicato il trasferimento) venivano comunicati i nominativi degli eletti quali delegati della RSU della sede di via Caldera, tra cui vi era anche la ricorrente (doc. 6 ric.).

\*

In diritto l'art. 22 L. 300/70 così dispone: *Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.*





È evidente che la disposizione si prefigge l'obiettivo di tutelare le OO.SS. dal rischio di condotte antisindacali e, quindi, discriminatorie del datore di lavoro, idonee a ledere la libertà e l'attività sindacale e, pertanto, oggettivamente illecite, e ciò a prescindere da ogni indagine sull'intento eventualmente sotteso.

Deve poi condividersi la lettura del comma 2 offerta dalla parte ricorrente, giacché seppur sia vero che non sussista più la rappresentanza delle commissioni interne, la *ratio* della norma è all'evidenza quella di offrire una tutela quanto più ampia possibile alle prerogative sindacali anche in un momento antecedente quelle delle elezioni dei rappresentanti.

Diversamente opinando, sussisterebbe un evidente vuoto normativo, all'interno del quale il datore di lavoro ben potrebbe disporre il trasferimento di un candidato prima della sua elezione così frustrando e aggirando le tutele di legge.

\*

Ebbene, venendo al caso di specie la sequenza temporale degli eventi rende evidente la fondatezza delle censure della ricorrente atteso che, ben prima del trasferimento, quest'ultima si era candidata per le elezioni quale RSU (circostanza che rileva, per quanto sopra visto, anche a prescindere dalla conoscenza da parte del datore di lavoro).

Per inciso, ove anche la scelta della lavoratrice fosse assistita dalla malizia attribuita dalla difesa di GS SPA (ovvero che la sua iniziativa sarebbe stata immediatamente successiva ad un colloquio con le risorse umane ove le veniva rappresentata la necessità di trasferirla per una riorganizzazione interna della sede) non ne deriverebbe, per ciò solo, il venir meno o l'arretramento delle tutele.

Ciò in quanto non è certamente prerogativa del datore di lavoro quella di sindacare a propria discrezione le ragioni per cui un lavoratore intenda candidarsi ed eventualmente essere eletto quale RSU, ove anche la scelta sia fatta anche al fine di potersi giovare delle relative guarentigie.

\*

Fermo restando, in ogni caso, che, per quanto vero sia che la lettera di trasferimento veniva consegnata in data antecedente l'elezione a RSU della ricorrente, la sua efficacia era ad essa successiva.

Di ciò, peraltro, la società era di certo a conoscenza se è vero che il difensore della ricorrente, con la pec del 22/12/2023 con la quale veniva impugnato il trasferimento, rappresentava chiaramente che a quella data fosse già avvenuta la nomina a RSU (cfr. doc. 7 ric.).





La condotta, anche sotto tale profilo, va qualificata come antisindacale, in quanto GS SPA, a fronte dell'intervenuta elezione della ricorrente, avendone disposto il trasferimento con effetto in un momento successivo, avrebbe dovuto senza dubbio revocare il provvedimento o, quantomeno, attivarsi per ottenere il necessario nulla osta.

Non vi sono dubbi, poi, che anche il lavoratore possa individualmente invocare la natura antisindacale di una condotta (cfr. Cass., ordinanza n. 20827 del 30/06/2022).

\*

La natura antisindacale della condotta rende all'evidenza nullo il provvedimento di trasferimento (in forza delle previsioni dell'art. 15 L. 300/70), con la conseguenza che la lavoratrice deve essere nuovamente adibita presso la precedente sede di lavoro (o comunque la sede centrale di Milano).

\*\*\*

Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento (dovendosi ritenere assorbite le ulteriori censure al provvedimento di cui al ricorso), salvo che per quanto concerne la richiesta di risarcimento del danno, fondata su elementi generici e nemmeno quantificata in ricorso, tanto che la stessa parte si era riservata di darne conto in sede di discussione, così decadendo dalla relativa prova.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo

Sentenza esecutiva.

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la natura antisindacale e la conseguente nullità del trasferimento di

disposto da GS SPA con lettera del 4/12/2023;

per l'effetto condanna GS SPA a riassegnare la ricorrente alla sede centrale di Milano;

respinge per il resto il ricorso;

condanna GS SPA a rimborsare a le spese di lite che liquida in

complessivi euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge;

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza esecutiva

Milano, 30/4/2024

Il Giudice  
Tullio Perillo

